



Informativa per la clientela

Informativa n. 20

del 17 settembre 2009

**La “manovra d’estate” (DL 1.7.2009 n. 78 convertito nella L. 3.8.2009 n. 102) -
Principali novità in materia di lavoro e
previdenza**

INDICE

1	Premessa	3
2	Regolarizzazione di colf e badanti	3
2.1	<i>Datori di lavoro interessati</i>	3
2.2	<i>Lavoratori interessati</i>	3
2.3	<i>Requisiti di accesso alla sanatoria</i>	4
2.4	<i>Procedura di regolarizzazione</i>	4
2.4.1	Pagamento del contributo forfetario.....	4
2.4.2	Presentazione della dichiarazione di emersione.....	4
2.5	<i>Effetti dell'emersione</i>	5
3	Interventi a sostegno del reddito dei lavoratori	5
3.1	<i>Impiego dei lavoratori titolari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro in progetti di formazione o riqualificazione</i>	5
3.1.1	Ambito di applicazione.....	5
3.1.2	Corresponsione al lavoratore della differenza tra il trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione.....	5
3.1.3	Provvedimento attuativo.....	6
3.2	<i>Aumento dell'integrazione salariale in caso di contratti di solidarietà “difensivi”</i>	6
3.2.1	Contratti di solidarietà “difensivi”.....	6
3.2.2	Nuovo ammontare del trattamento di integrazione salariale.....	6
3.2.3	Provvedimento attuativo.....	6
3.3	<i>Erogazione anticipata dei trattamenti di sostegno al reddito per finalità di “autoimpiego”</i> ... 6	
3.3.1	Soggetti interessati.....	6
3.3.2	Misura della prestazione.....	7
3.3.3	Necessità della previa interruzione del rapporto di lavoro.....	7
3.3.4	Provvedimento attuativo.....	7
3.4	<i>Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni</i>	7

4	Obbligo di presentazione del DURC per l'esercizio di attività commerciali su aree pubbliche	7
4.1	<i>Verifica della sussistenza del DURC</i>	7
4.2	<i>Sanzione per la mancanza del DURC</i>	8
5	Semplificazione delle attività di verifica sulle situazioni reddituali dei percettori di prestazioni previdenziali ed assistenziali	8
5.1	<i>Abrogazione delle nuove disposizioni in materia di presentazione dei modelli RED</i>	8
5.2	<i>Decorrenza</i>	8
6	Requisiti di età per l'accesso ai trattamenti pensionistici	8

1 PREMESSA

Con il DL 1.7.2009 n. 78 convertito nella L. 3.8.2009 n. 102, c.d. "manovra d'estate", sono state previste alcune novità in materia di lavoro e previdenza, finalizzate principalmente a:

- regolarizzare alcune tipologie di rapporti di lavoro "sommersi" (c.d. sanatoria di colf e badanti);
- prevedere ulteriori forme di sostegno al reddito dei lavoratori, al fine di fronteggiare l'attuale situazione di crisi;
- estendere l'ambito applicativo del DURC, al fine di contrastare il lavoro irregolare;
- semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali dei percettori di prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito;
- incrementare i requisiti di età per l'accesso al pensionamento.

Di seguito si analizzano le suddette novità, tenendo conto dei chiarimenti ufficiali sinora forniti.

Entrata in vigore

Il DL 78/2009 è entrato in vigore l'**1.7.2009**, mentre la legge di conversione 102/2009 è entrata in vigore il **5.8.2009**.

Con riguardo ad alcune disposizioni è tuttavia prevista una decorrenza posticipata all'**1.1.2010**.

2 REGOLARIZZAZIONE DI COLF E BADANTI

È stata prevista una specifica procedura finalizzata all'emersione dei rapporti di lavoro irregolari instaurati con dipendenti adibiti:

- al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (c.d. "colf");
- ad attività di assistenza personale o per componenti della famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o *handicap* che ne limitino l'autosufficienza (c.d. "badanti").

I primi chiarimenti al riguardo sono stati forniti:

- dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell'Interno, con la circ. congiunta 7.8.2009 n. 10;
- dalla circ. INPS 10.8.2009 n. 101.

2.1 DATORI DI LAVORO INTERESSATI

La sanatoria interessa i datori di lavoro, persone fisiche:

- italiani;
- cittadini di un altro Stato membro dell'Unione Europea;
- extracomunitari, se in possesso del titolo di soggiorno di lungo periodo o titolari di carta di soggiorno in quanto familiari di cittadini comunitari.

Sono assimilati ai datori di lavoro persone fisiche:

- le comunità religiose (es. conventi e seminari);
- le convivenze militari (es. caserme, comandi e stazioni);
- le comunità senza fini di lucro (es. orfanotrofi e ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale, case famiglia per soggetti handicappati o per il recupero dei tossicodipendenti).

2.2 LAVORATORI INTERESSATI

La sanatoria interessa i lavoratori che svolgono le suddette attività (colf e badanti):

- italiani;
- cittadini di un altro Stato membro dell'Unione Europea;
- extracomunitari.

In caso di lavoratori extracomunitari senza permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per ciascun nucleo familiare è possibile regolarizzare soltanto:

- un lavoratore domestico di sostegno al bisogno familiare;

- non più di due lavoratori addetti all'assistenza di persone affette da patologie o *handicap*.

2.3 REQUISITI DI ACCESSO ALLA SANATORIA

Per accedere alla sanatoria è necessario che il rapporto di lavoro irregolare fosse già in essere alla data dell'1.4.2009.

Per la regolarizzazione di lavoratori extracomunitari senza permesso di soggiorno per lavoro subordinato è, inoltre, richiesta:

- in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'attestazione:
 - del possesso di un reddito imponibile (risultante dalla dichiarazione dei redditi per il 2008) non inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di famiglia "monoreddito", ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000,00 euro per i nuclei familiari con più soggetti conviventi percettori di reddito;
 - che l'orario lavorativo non è inferiore a 20 ore settimanali;
- in caso di assistenza a persone affette da patologie o *handicap*, la presentazione di una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per cui si chiede assistenza. In caso di cittadini già riconosciuti invalidi, è sufficiente la produzione della documentazione relativa all'accertamento dello stato di invalidità civile, rilasciata dalle competenti Commissioni sanitarie.

2.4 PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE

La procedura di regolarizzazione prevede:

- il versamento di un contributo forfettario di 500,00 euro, per ciascun lavoratore;
- la presentazione di un'apposita "dichiarazione di emersione".

Entrambi i suddetti adempimenti devono essere effettuati entro il **30.9.2009**.

Non sono previste graduatorie o contingenti per i lavoratori da regolarizzare.

2.4.1 Pagamento del contributo forfettario

Il pagamento del contributo forfettario di 500,00 euro, per ciascun lavoratore, deve essere effettuato:

- presso gli sportelli bancari, gli uffici postali, gli sportelli degli Agenti della riscossione o con modalità *on line*;
- utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 7.8.2009;
- utilizzando i seguenti codici tributo, approvati con la ris. Agenzia delle Entrate 11.8.2009 n. 209:
 - "RINT", per l'emersione di lavoratori italiani, comunitari ed extracomunitari regolarmente soggiornanti;
 - "REXT", per l'emersione di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno.

Indeducibilità

Il suddetto contributo forfettario non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.

2.4.2 Presentazione della dichiarazione di emersione

La dichiarazione di emersione deve essere presentata:

- all'INPS, se riferita a lavoratori italiani, comunitari o extracomunitari muniti di permesso di soggiorno che permetta lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e in corso di validità, utilizzando il modello LD-EM2009 (che ha anche efficacia di comunicazione obbligatoria di assunzione);

- allo Sportello unico per l'immigrazione del Ministero dell'Interno, se riferita a cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno o in possesso di un permesso di soggiorno che non consenta lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, utilizzando il modello EM.

In quest'ultimo caso:

- lo Sportello unico per l'immigrazione convocherà le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
- entro 24 ore dalla stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro dovrà effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS, utilizzando il modello LD-EM2009extraUE.

2.5 EFFETTI DELL'EMERSIONE

Dal 5.8.2009 e fino alla conclusione del procedimento di emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, per la violazione delle norme relative:

- all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale;
- all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

Inoltre:

- con riferimento ai lavoratori italiani, comunitari ed extracomunitari muniti di permesso di soggiorno per lavoro subordinato in corso di validità, l'iscrizione del rapporto di lavoro all'INPS comporta l'estinzione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all'impiego di lavoratori, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;
- con riferimento ai lavoratori extracomunitari comunque presenti sul territorio nazionale, la sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria all'INPS e alla successiva iscrizione del rapporto di lavoro, nonché il rilascio del permesso di soggiorno, comportano l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all'ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale e all'impiego di lavoratori, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

3 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO DEI LAVORATORI

3.1 IMPIEGO DEI LAVORATORI TITOLARI DI TRATTAMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO IN PROGETTI DI FORMAZIONE O RIQUALIFICAZIONE

I lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere impiegati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere lo svolgimento di attività produttiva connessa all'apprendimento.

In tali ipotesi, al lavoratore spetta la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito e la "normale" retribuzione.

3.1.1 Ambito di applicazione

La disciplina in esame:

- non si applica ai datori di lavoro non imprenditori (es. professionisti);
- riguarda i lavoratori in cassa integrazione guadagni (ordinaria o straordinaria) e i lavoratori sospesi per crisi aziendali od occupazionali che beneficiano dell'indennità di disoccupazione; sono esclusi, invece, i lavoratori in mobilità;
- si applica in via sperimentale negli anni 2009 e 2010.

3.1.2 Corresponsione al lavoratore della differenza tra il trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione

I lavoratori che rientrano in attività al fine di essere impiegati in un progetto di formazione o riqualificazione hanno diritto alla corresponsione, da parte del datore di lavoro, della differenza tra:

- la retribuzione cui i medesimi lavoratori avrebbero diritto in condizioni di normale attività;
- il trattamento di sostegno al reddito percepito (es. cassa integrazione, pari all'80% della retribuzione).

Il suddetto trattamento differenziale ha natura retributiva e deve essere assoggettato alle ordinarie trattenute fiscali e previdenziali.

3.1.3 Provvedimento attuativo

Le modalità attuative della disciplina in esame saranno definite con un successivo DM.

3.2 AUMENTO DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE IN CASO DI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ "DIFENSIVI"

Viene aumentato l'ammontare del trattamento di integrazione salariale previsto a favore dei lavoratori in caso di ricorso ai contratti di solidarietà "difensivi":

- in relazione alle aziende rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria;
- in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010.

3.2.1 Contratti di solidarietà "difensivi"

Per contratti di solidarietà "difensivi" si intendono i contratti collettivi aziendali, stipulati dal datore di lavoro e dai sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con i quali viene stabilita una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale.

La riduzione dell'orario di lavoro può avvenire su base giornaliera, settimanale o mensile ed è considerata idonea quando non superi il 60% dell'orario di lavoro contrattuale dei dipendenti interessati.

3.2.2 Nuovo ammontare del trattamento di integrazione salariale

A fronte della stipulazione di contratti di solidarietà "difensivi", è prevista l'erogazione al lavoratore, da parte dell'INPS, di un trattamento di integrazione salariale:

- finalizzato a compensare in parte la retribuzione persa a causa della contrazione delle ore lavorative;
- per un periodo non superiore a 24 mesi.

L'ammontare del suddetto trattamento viene stabilito nella misura dell'80% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario (prima 60%).

3.2.3 Provvedimento attuativo

Le modalità attuative della disciplina in esame saranno definite con un successivo DM.

3.3 EROGAZIONE ANTICIPATA DEI TRATTAMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO PER FINALITÀ DI "AUTOIMPIEGO"

Viene introdotta la possibilità, per i lavoratori destinatari di determinate forme di sostegno al reddito, di richiedere l'erogazione anticipata in un'unica soluzione del trattamento ancora spettante, qualora intendano:

- intraprendere un'attività di lavoro autonomo;
- avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa;
- associarsi in cooperativa.

3.3.1 Soggetti interessati

La nuova facoltà riguarda:

- i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga per gli anni 2009 e 2010, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o in seguito ad una procedura concorsuale;
- in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori che già percepiscono un trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

Si ricorda che una disciplina analoga era già prevista in favore dei lavoratori in mobilità percettori della relativa indennità.

3.3.2 Misura della prestazione

L'erogazione anticipata in un'unica soluzione riguarda:

- in relazione ai lavoratori che fruiscono di ammortizzatori sociali in deroga, il relativo trattamento di sostegno al reddito per il numero di mensilità non ancora erogate;
- in relazione ai lavoratori già percettori di un trattamento di cassa integrazione guadagni (ordinaria e straordinaria):
 - il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite;
 - anche il trattamento di mobilità per un massimo di 12 mesi, in caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o, comunque, di dichiarazione di esubero strutturale del personale, qualora il lavoratore abbia un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi (di cui 6 effettivamente lavorati).

3.3.3 Necessità della previa interruzione del rapporto di lavoro

In caso di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, di cassa integrazione in deroga o di sospensione per crisi aziendali od occupazionali, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza.

3.3.4 Provvedimento attuativo

Le modalità attuative della disciplina in esame saranno definite con un successivo DM.

3.4 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI PER I SETTORI NON COPERTI DALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Viene prevista la possibilità di emanare disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito:

- per gli anni 2009 e 2010;
- in relazione alle categorie e ai settori di impresa sprovvisti di un sistema pubblico di ammortizzatori sociali mirato a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale e di crisi.

Provvedimento attuativo

Le modalità attuative della disciplina in esame saranno definite con un successivo DM.

4 OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL DURC PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE

Viene introdotto l'obbligo di presentazione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche (sia in forma fissa che itinerante).

4.1 VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEL DURC

Entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il Comune verifica la sussistenza del DURC.

4.2 SANZIONE PER LA MANCANZA DEL DURC

In caso di mancata presentazione, iniziale ed annuale, del DURC, è prevista l'applicazione della sanzione della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale.

5 SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA SULLE SITUAZIONI REDDITUALI DEI PERCETTORI DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali dei percettori di prestazioni previdenziali ed assistenziali legate ai livelli di reddito (es. integrazioni al trattamento minimo, assegni per il nucleo familiare, ecc.), viene stabilito che l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengano informazioni utili a determinare l'importo delle suddette prestazioni, sono tenute a trasmettere all'INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica, le informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative ai:

- titolari di prestazioni pensionistiche ed assistenziali residenti in Italia;
- rispettivi coniugi e familiari.

5.1 ABROGAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI RED

Vengono conseguentemente abrogati i co. 11-13 dell'art. 35 del DL 30.12.2008 n. 207, convertito nella L. 27.2.2009 n. 14, relativi alle nuove modalità e termini di comunicazione dei dati reddituali da parte dei percettori di prestazioni collegate al reddito (modelli RED), in particolare la loro presentazione entro il 30 giugno di ogni anno.

5.2 DECORRENZA

Le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dall'**1.1.2010**.

6 REQUISITI DI ETÀ PER L'ACCESSO AI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Vengono introdotte alcune disposizioni in materia di accesso al pensionamento, al fine di:

- equiparare gradualmente, in relazione ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il requisito anagrafico previsto per le donne a quello previsto per gli uomini, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13.11.2008 causa C-46/07;
- adeguare, con un successivo regolamento e a decorrere dall'1.1.2015, in relazione a tutti i lavoratori, il requisito di età anagrafica per il pensionamento all'incremento della speranza di vita.